

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 36/C

N. 37/C

N. 38/C

(2004-2005)

Riunioni del

4 aprile 2005

7 aprile 2005

11 aprile 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 4 APRILE 2005

1 - APPELLO AGENTE CALCIATORI MOGGI ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA DEPLORAZIONE E QUELLA PECUNIARIA DI € 15.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 COMMA 3, 10 COMMA 1 E PUNTO VII DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI AGENTI DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori nella seduta disciplinare del 30.9.2004 - Com. Uff. n. 112/A del 21.9.2004)

La Commissione Agenti di Calciatori in sede disciplinare irrogava all'Agente Alessandro Moggi per il suo comportamento in violazione degli art. 12.3; art. 10.1 e punto VII del codice di Condotta Professionale di cui al regolamento per le attività di Agente Calciatori, la sanzione della deplorazione, condannandolo altresì al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 (G.U. n. 112/A del 21 settembre 2004).

Ricorreva davanti alla Commissione Appello Federale Alessandro Moggi eccependo:

- l'illegittimità della procedura disciplinare di cui all'art. 18 del REAAC (Regolamento Esercizio Attività Agenti di Calciatori) che confermando alla Commissione sia il potere di accertamento delle infrazioni che quello delle sanzioni violava il principio delle incompatibilità;
- la lacunosità e carenza di motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione di norme del REAAC non avendo assolutamente l'agente Moggi **contattato** un calciatore (nella specie il Tedesco) legato ad agente come espressamente precisa la norma, bensì **essendo stato contattato** dal calciatore;
- omessa valutazione degli scritti difensivi e quindi erronea ed iniqua interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo la Commissione non tenuto in debito conto le memorie difensive, ed errando nel ritenere che il Moggi, nelle sue dichiarazioni, anche le prime abbia mai ammesso gli addebiti.

Invocava infine il beneficio della buona fede quale principio ispiratore della sua condotta e chiedeva in subordine revocare la sanzione della deplorazione e comunque la riduzione della sanzione nella misura minima.

All'udienza del 20.9.2004 la C.A.F. rimetteva gli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti circa il reale svolgimento dei fatti (Com. Uff. n. 112/A del 21 settembre 2004), esito delle indagini depositate il 16.2.2005).

All'udienza del 4.4.2005 il Moggi si difendeva sottolineando ancora una volta le proprie eccezioni e precisamente:

1. i contatti fra il Moggi ed il calciatore Tedesco si instaurarono su iniziativa di questo ultimo;
2. nessuna attività il Moggi ebbe mai ad espletare in favore del calciatore Tedesco;
3. regolarità da parte del Moggi del deposito del mandato ricevuto dal tedesco in data 10.12.2002 seguendo i dettami di cui agli artt. 24.IV e 25 REAAC.

L'appello è infondato e va rigettato.

Nell'ambito del procedimento non si ravvisa nullità né violazione di legge alcuna, avendo il legislatore sportivo, nella sua prevista e disciplinata autonomia, all'art. 18 REAAC conferito alla commissione sia il potere di accertamento delle infrazioni che quello di applicazione delle sanzioni.

E, nella specie, la Commissione ha puntualmente **aperto** il procedimento disciplinare a seguito dell'inoltro di apposito ricorso da parte del calciatore Giovanni Tedesco.

Svolta la prevista istruttoria; sulla base delle risultanze, deliberato l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del Moggi, formulando l'incolpazione; **valutato** le note difensive del Moggi, **ascoltato** le difese e quindi **emesso** la decisione.

Dall'esame della documentazione acquisita e sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, sia in sede di Commissione Agenti Calciatori che da parte dell'Ufficio Indagini, la ricostruzione dei fatti è stata la seguente

Primi mesi del 2002

- Il calciatore Giovanni Tedesco viene consigliato da Alessandro e Luciano Gaucci, Dirigenti della A.C. Perugia Spa, ove lo stesso militava, a valutare la possibilità di avvalersi della Gea World quale società sua agente ed intraprendere contatti con l'Agente di calciatori Alessandro Moggi;
- l'Agente Moggi sostiene di essere stato contattato dal Giovanni Tedesco per il tramite del fratello di quest'ultimo, Giacomo;
- Emiliano Zavaglia ha affermato di aver saputo direttamente del calciatore Giovanni Tedesco, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, che questi aveva preso contatti con Alessandro Moggi attraverso il fratello Giacomo;

marzo 2002

- **Epoca del presunto incontro**, presso la sede di Roma della GEA World, in vicolo Barberini, tra il calciatore Giovanni Tedesco e i Sigg.ri Alessandro Moggi, Francesco Zavaglia, Emiliano Zavaglia e Luciano Gaucci;
- nella contingenza il calciatore ha affermato di aver riferito agli interlocutori di essere stato convinto dell'avvenuta automatica scadenza del mandato conferito al suo precedente Procuratore Sig. Antonino Imborgia;
- presso la Commissione Agenti di Calciatori risulta registrato, in data 31 agosto 2000 il modulo sottoscritto dal calciatore Giovanni Tedesco a favore del Procuratore Antonio Imborgia, stipulato il 20.7.2000;
- il calciatore fa presente di aver in corso un accordo sulla parola con Federico Pastorello;
- tali circostanze segnalate dal calciatore Giovanni Tedesco, vengono decisamente negate da Alessandro Moggi e Emiliano Zavaglia;

aprile-maggio 2002

- incontro a Perugia fra Giovanni Tedesco e Emiliano Zavaglia per la sottoscrizione del contratto a favore dell'Agente Alessandro Moggi;
- la circostanza viene negata dall'Agente Emiliano Zavaglia;
- l'Agente Moggi ha riferito che effettivamente in tale periodo ed in sua presenza, il calciatore firmò il mandato de quo in un luogo imprecisato;
- al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore Tedesco ribadisce di essere convinto di non aver in corso nessun rapporto con altri procuratori;
- il Moggi afferma che nel momento in cui il calciatore gli rilasciò il mandato disse di non essere rappresentato da altro agente;
- nella raccomandata inviata alla Commissione Agenti di calciatori e da questa registrata in data 6.2.2003, il calciatore afferma che in sede di sottoscrizione del mandato di rappresentanza, fu concordato che la Gea World si sarebbe fatta carico dell'indennizzo spettante al precedente agente a seguito della necessaria revoca del mandato;
- l'Agente Antonelli riferisce di aver saputo dal Tedesco di una procura firmata in tale periodo ad Alessandro Moggi alla presenza di Emiliano Zavaglia;

fine campionato 2001/02

- il calciatore telefona per la prima volta ad Alessandro Moggi per avere notizie del suo possibile trasferimento;
- l'Agente Moggi riferisce di sporadici contatti telefonici con il calciatore senza saperne indicare il tempo;

estate del 2002

- il calciatore Giovanni Tedesco afferma di aver incontrato a Palermo, località Mondello, dentro un bar, Emiliano Zavaglia;

- in tale circostanza quest'ultimo, gli disse che il mandato che aveva sottoscritto non era stato depositato, in quanto risultava ancora legato suo precedente Procuratore Antonino Imborgia;
- lo Zavaglia ha negato la circostanza;
- l'Agente Moggi dice di aver appurato successivamente alla firma del contratto che lo stesso Giovanni Tedesco era sotto contratto e di aver concordato con lui di depositare il mandato una volta che il calciatore fosse diventato libero da impegni con i suoi precedenti procuratori;
- in conseguenza di tale fatto il Moggi ha affermato di essersi astenuto dallo svolgere qualsiasi attività di rappresentanza a favore del calciatore;

agosto 2002

- il Giovanni Tedesco riferisce di aver incontrato a Perugia lo Zavaglia al quale aveva manifestato l'insoddisfazione per l'attività svolta nel suo interesse dal Sig. Moggi;
- in tale circostanza ed in relazione all'accertato rapporto ancora in essere con l'Imborgia, aveva chiesto al Procuratore Zavaglia di strappare il mandato di rappresentanza conferito al Moggi volendo interrompere qualsiasi rapporto con lo stesso;
- l'Agente Emiliano Zavaglia ha smentito la circostanza;
- l'Agente Moggi afferma di non aver ricevuto dal Tedesco alcun invito a strappare ovvero annullare il mandato che gli aveva rilasciato;

fine agosto-settembre 2002

- Giovanni Tedesco conosce l'Agente Stefano Antonelli al quale propose di diventare suo agente;
- Antonelli conferma la circostanza specificando che l'assunzione dell'incarico doveva avvenire previa verifica della situazione del calciatore presso la Commissione Agenti;
- Antonelli accertata la vigenza del rapporto contrattuale con l'Imborgia, dice di aver riferito al fatto al calciatore ed averne registrato la sorpresa in quanto, a dire dello stesso calciatore, gli accordi con il Moggi prevedevano che questo ultimo avrebbe dovuto risolvere il rapporto con l'Imborgia;
- la circostanza è in parte smentita dal Moggi che riferisce di un accordo con il calciatore per il deposito del mandato una volta che il calciatore fosse diventato libero da impegni con i suoi precedenti procuratori;
- su suggerimento dell'Antonelli il calciatore ha revocato il mandato di rappresentanza al sig. Imborgia con raccomandata del 20.9.2002, registrata presso la Commissione in data 23.9.2002;

ottobre 2002

- il 31.10.2002 il calciatore Giovanni Tedesco firma il mandato di rappresentanza a favore dell'Agente Antonelli;

novembre 2002

- l'Agente Antonelli deposita in data 4.11.2002 il mandato di rappresentanza in suo favore presso la Commissione Agenti;

dicembre 2002

- il calciatore Giovanni Tedesco apprende direttamente dall'Antonelli che il mandato firmato a favore del Moggi era stato depositato in data 10.12.2002, anziché essere stato stracciato così come concordato;
- il Moggi che ha negato di aver ricevuto incarico di annullare il mandato dichiara di aver provveduto al suo deposito in tale data, perché secondo la normativa vigente all'epoca, gli era noto che tutti i precedenti mandati dovevano risultare scaduti al 7.12.2002.

Orbene, alla luce di tutte le risultanze emerse, risulta evidente la responsabilità del Moggi Alessandro in ordine alle incolpazioni così come elevate.

Del tutto superfluo ed irrilevante dibattere sulle reali dinamiche che hanno condotto il calciatore ad incontrare l'Agente Moggi e soprattutto sulle circostanze e sulle persone che ne hanno consentito l'effettuazione.

L'incontro vi è stato e la conseguenza è stato il conferimento di un mandato professionale al Moggi.

Ai fini della valutazione del comportamento dell'Agente, infatti, si ritiene che il divieto prescritto dall'art. 12 del Regolamento debba essere inteso in un'accezione oggettiva ed estesa a qualsiasi tipo di attività che comunque determini un contatto tra agente e calciatore, sia prima, sia, a maggior ragione, dopo il conferimento di un mandato.

Parimenti del tutto superfluo e irrilevante la questione della esatta collocazione temporale della data del rilascio di tale mandato, dal momento che è incontestabile che la firma dello stesso sia avvenuta nel corso della stagione 2001/2002, quando il Tedesco aveva ancora in essere altri mandati (Imborgia e Pastorello) dei quali quello con Imborgia regolarmente depositato presso questa Commissione ed ancora valido ed operante. Così come la circostanza se il Moggi sia venuto a conoscenza dell'esistenza di tali mandati prima o dopo la firma di quello rilasciato dal Tedesco a suo favore.

Ma sono le stesse dichiarazioni ampiamente confessionarie, rese dal Moggi spontaneamente nella sua audizione del 17.3.2003 a non lasciare dubbi sulla valutazione del suo comportamento; e le sue precisazioni ed argomentazioni contenute nelle varie memorie difensive sono semplice - ma irrilevante - espediente defensionale, teso solo a cercare una ricostruzione - ormai tardiva - dei fatti differente da quelli così come confessati.

In estrema sintesi, pertanto, ed in palese contrasto con le norme contestate:

- a) il Moggi è entrato in contatto con il Tedesco;
- b) il Moggi, quantomeno dopo il rilascio del mandato a suo favore da parte del Tedesco - e senza peraltro avere svolto alcuna indagine preventiva al rilascio stesso sulla preesistenza di altri mandati - è venuto a conoscenza dei mandati a favore del Pastorello e di Imborgia e nonostante questo ha continuato a dare esecuzione al mandato conferitogli dal Tedesco;
- c) il Moggi si è persino prestato, d'accordo con il calciatore, a non depositare il mandato sino alla scadenza naturale degli altri due, manifestando il chiaro intento e la volontà di contravvenire alle prescrizioni dell'ordinamento sportivo anche per la parte di competenza del calciatore.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dall'Agente calciatori Moggi Alessandro ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA LIBERTAS RAINBOW AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS RAINBOW/VIAGRANDE CALCIO DELL'1.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005)

La società Libertas Rainbow ha proposto ricorso avverso la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 57 del 23 febbraio 2005 con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara Libertas Rainbow/Viagrande Calcio dell'1.2.2005 per posizione irregolare del calciatore Ruggeri Giuseppe, impiegato dalla Libertas Rainbow, sebbene squalificato.

Sostiene la ricorrente che il calciatore espulso dal campo nella precedente partita Nicolosi/Libertas Rainbow e quindi automaticamente squalificato per la gara successiva, non era il Ruggeri bensì il calciatore Buscema Giuseppe non utilizzato nella gara dell'1.2.2005.

Ritiene questa Commissione che il ricorso non possa essere accolto dato che il referto della gara Nicolosi/Libertas Rainbow, alla voce "giocatori espulsi" riporta inequivocabilmente il n. 1 Ruggeri espulso al 27° del II tempo; il documento risulta sottoscritto, per la Libertas Rainbow dal dirigente accompagnatore Sig. Cerami Alberto che non ebbe a sollevare obiezione di sorta. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dalla Libertas Rainbow di Mascalucia (Catania) ed ordina l'incameramento della tassa.

3 - APPELLO DELLA A.CUC.C. PREGIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.CUC.C. PREGIATO/S.S. NUCERIA DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 24.2.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, rilevato che la gara Pregiato/Nuceria del 30.1.2005 non si era disputata per la rinuncia da parte delle due squadre a dare inizio alla gara atteso che, per un guasto dell'Enel non vi era energia elettrica e non vi era acqua calda; rilevato che dal referto di gara non emergeva la impraticabilità del terreno di gioco, unica condizione per consentire il rinvio della gara relativamente al campo di gioco; visto l'art. 53 C.G.S. deliberava di infliggere alla squadra Pregiato (Comunicato Ufficiale n. 65 del 3 febbraio 2005) e Nuceria la perdita della gara per 0-3, inquadrando la fattispecie verificatesi come rinuncia alla gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo della A.CUC.C. Pregiato e confermava la decisione del Giudice Sportivo sulla base della volontaria rinuncia, da parte di entrambe le squadre, alla disputa dell'incontro, non ritenendo assolutamente esistente il legittimo impedimento (Com. Uff. n. 71 del 24 febbraio 2005).

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale la A.CUC.C. Pregiato sostenendo che il mancato funzionamento delle docce in una giornata di freddo polare fosse giusta causa per chiedere - di accordo con l'altra squadra che ne aveva fatto esplicita richiesta al direttore di gara - il rinvio della gara in oggetto.

Chiedeva pertanto la ripetizione della gara.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla A.CUC.C. Pregiato di Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa.

4 - APPELLO DELLA A.S. BUGUGGIATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAZZADASCHIANNI/BUGUGGIATE DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 24.2.2005)

L'A.S. Buguggiate ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia adottata nella riunione del 17 febbraio 2005, pubblicata prima sul C.U. n. 32 del Comitato Regionale Lombardia in data 24 febbraio 2005 e poi sul C.U. n. 27 in data 3 marzo 2005 del Comitato Provinciale di Varese.

Con detta delibera veniva respinto il reclamo della soc. Buguggiate relativo alla gara del 30.1.2005 contro la soc. Gazzadaschianna, alla quale aveva partecipato, in presunta posizione irregolare, il calciatore Roberto Battistella.

Osserva questa Commissione che l'attuale ricorso, spedito l'8.3.2005, deve ritenersi tardivo rispetto alla data di pubblicazione sul C.U. del Comitato Regionale, vale a dire il 24.2.2005, data alla quale deve necessariamente farsi riferimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra presentato dalla A.S. Buguggiate di Buguggiate (Varese), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELLA A.S.D. FRANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TELUSIANO/FRANCAVILLA DEL 22.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 17 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche respingeva il reclamo proposto dalla A.S.D. Francavilla in relazione alla gara Telusiano/Francavilla del 22.1.2005 (Campionato di 2ª Categoria).

Rilevava che il calciatore Choukri Abdelhak al momento della gara del 22 gennaio era regolarmente tesserato per la N.G.S. Telusiano Calcio in occasione della gara del 22 gennaio e dunque che il reclamo della A.S.D. Francavilla, nel quale veniva sostenuto il contrario, andava respinto.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S.D. Francavilla che riproponeva gli stessi argomenti fatti valere innanzi alla Commissione Disciplinare. Rilevava, in altri termini, che il Choukri era tesserato per la stagione 2004/2005 per la società di 1ª Categoria A.S. Lorese e che, trattandosi di calciatore extracomunitario con vincolo annuale, lo svincolo del 3.12.2004 dalla città società ed il successivo tesseramento per la N.G.S. Telusiano erano del tutto invalidi. Osservava in ogni caso che a norma dell'art. 40 delle N.O.I.F. il tesseramento per la nuova società (la N.G.S. Telusiano) avrebbe dovuto decorrere dalla data di ricezione dell'autorizzazione della F.I.G.C., come invece non era avvenuto dal momento che la Federcalcio non aveva autorizzato alcunché. Rilevata, dunque, l'irregolarità della posizione del Choukri al momento di prendere parte alla gara del 22.1.2005, insisteva perché questa Commissione, annullata la delibera impugnata, infliggesse alla soc. N.G.S. Telusiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

L'appello della A.S.D. Francavilla Football Club, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

Come osservato correttamente dall'appellante, il calciatore Choukri, cittadino extracomunitario tesserato per la stagione 2004/2005 per la A.S. Lorese, non avrebbe potuto essere svincolato nel corso della stessa stagione in quanto soggetto a vincolo annuale. Per lo stesso motivo non avrebbe potuto tesserarsi nel corso della medesima stagione per alcun'altra società. Ne consegue che lo svincolo dalla A.S. Lorese del 3.12.2004 ed il successivo tesseramento in favore della N.G.S. Telusiano sono atti privi di validità che non fanno venir meno, da un lato, il vincolo che legava il calciatore all'originaria società di appartenenza e, dall'altro, l'irregolarità della posizione dello stesso calciatore allorché prende parte a gara di una diversa società.

È ben vero che lo svincolo è stato disposto dal Comitato Regionale Marche e che la dirigenza della N.G.S. Telusiano ha fatto ragionevole affidamento sulle assicurazioni ricevute (sembra) da appartenenti a detto Comitato. È anche vero, tuttavia, che al di là dell'errore commesso dal Comitato e del conseguente errore nel quale è caduta la società, il Choukri era, al momento del prendere parte alla gara del 22.1.2005, in posizione oggettivamente irregolare e fatto come questo non può essere posto nel nulla dalla (addotta) buona fede dei dirigenti della società. Senza dire che detti dirigenti avrebbero dovuto rendersi conto da sé, in ogni caso, della irregolarità della posizione del loro calciatore, dal momento che avrebbero dovuto conoscere le disposizioni federali in fatto di svincolo e tesseramento e non fare affidamento sulle (pur autorevoli) assicurazioni di appartenenti al Comitato Regionale. Si sa, infatti, che l'ignoranza della "legge" non scusa in alcun modo chi a quella certa legge è obbligato ad attenersi.

Così stando le cose (e senza che debba essere esaminato il secondo motivo), non vi è dubbio che l'appello proposto dalla A.S.D. Francavilla merita pieno accoglimento e che a norma dell'art. 12 C.G.S. deve essere inflitta alla N.G.S. Telusiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Per effetto dell'accoglimento dell'appello la tassa reclamo deve essere restituita (art. 29 comma 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra presentato dall'A.S.D. Francavilla di Francavilla a Mare (Chieti), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Telusiano la sanzione sportiva di perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3. Dispone la restituzione della tassa.

6 - APPELLO DELLA S.S. MONTEROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VASANELLO/MONTEROSI DEL 30.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 24.2.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo della S.S. Monterosi proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato in merito alla gara Vasanello/Monterosi del 30.1.2005, C.U. n. 63 del 3 febbraio 2005, con cui era inflitta ad entrambe le squadre la perdita della gara e la squalifica di alcuni giocatori a seguito di incidenti.

Con l'appello in esame la S.S. Monterosi chiede l'annullamento della decisione predetta.

La Commissione osserva che l'appellante non deduce motivi di diritto che possano giustificare il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare limitandosi alla richiesta di una valutazione del fatto, e ciò comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla S.S. Monterosi di Monterosi (Viterbo), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DEL G.S. BERTONI PRO PONTECAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERTONI PRO PONTECAGNANO/SEI CASALI DEL 27.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 6.3.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 3 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva (parzialmente) il reclamo proposto dalla S.C. Sei Casali in relazione alla gara G.S. Bertoni Pro Pontecagnano/Sei Casali del 27.11.2004 (Campionato di 1ª Categoria) ed infliggeva al G.S. Bertoni P.P. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Rilevava in estrema sintesi che dagli accertamenti esperiti era emersa l'irregolarità della posizione dei calciatori Giuseppe Doddato e Marco Dessi, del G.S. Bertoni P.P., per aver preso parte alla gara del 27 novembre non essendo regolarmente tesserati. Infliggeva alla società, di conseguenza e come già detto, la sanzione della perdita della gara.

Avverso tale decisione il G.S. Bertoni P.P. proponeva appello rilevando di non avere avuto notizia del reclamo della S.C. Sei Casali se non attraverso il Comunicato Ufficiale n. 73 del Comitato. Tanto era stato possibile perché la S.C. Sei Casali aveva inviato la prescritta copia del reclamo per la controparte non all'indirizzo ufficiale di Via S. Giovanni Bosco n. 22 bis, Salerno, reso pubblico dal Comitato Regionale attraverso il Com. Uff. n. 62 del 21 gennaio 2005, ma in Via XVIII giugno n. 18, Pontecagnano. Concludeva osservando che il sostanziale mancato invio del reclamo alla controparte avrebbe dovuto comportarne dichiaratoria di inammissibilità da parte della Commissione Disciplinare; quell'inammissibilità che chiedeva di rilevare a questa Commissione.

L'appello del G.S. Bertoni Pro Pontecagnano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Nel proporre reclamo alla Commissione Disciplinare la S.C. Sei Casali ha effettivamente inoltrato la copia destinata alla controparte G.S. Bertoni P.P. in Via XVIII giugno n. 18, Pontecagnano e non in Via S. Giovanni Bosco n. 22 bis, Salerno, che è l'indirizzo, quest'ultimo, che compare nell'“*Elenco delle Società Dilettanti*” edito dal Comitato Regionale Campania. A parte il rilievo, tuttavia, che detto elenco sembra diramato con il Com. Uff. n. 62 del 21 gennaio 2005 e cioè in epoca successiva alla proposizione del reclamo, rimane un dato di fatto che a parere di questa Commissione è insuperabile; dato di fatto costituito dall'essere la Via XVIII giugno n. 18, Pontecagnano, l'indirizzo della sede sociale del G.S. Bertoni P.P.! Emerge dalla richiesta di iscrizione al campionato per la stagione 2004/2005, infatti, che la società in questione ha indicato, sì, come “*indirizzo (per la corrispondenza)*” Via S. Giovanni Bosco n. 22 bis di Salerno, ma ha indicato quale sede sociale Via XVIII giugno n. 18 di Pontecagnano.

Così stando le cose non è seriamente contestabile che l'invio di un atto all'indirizzo della sede sociale di una società, che è la sede ufficiale e formale della società, per l'appunto, adempie certamente alle finalità cui l'invio stesso è preordinato, ancorché si tratti di indirizzo diverso (come nel caso in esame) da quello per la “*corrispondenza*”. Ne discende che la S.C. Sei Casali ha ottemperato correttamente all'obbligo di inoltrare copia del reclamo alla controparte indirizzandola alla sede sociale del G.S. Bertoni P.P., invece che al diverso “*indirizzo (per la corrispondenza)*”. Ne discende da ultimo, e come già rilevato, che l'impossibilità che l'appello proposto venga accolto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal G.S. Bertoni Pro Pontecagnano di Salerno ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. ROSETANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE AL SIG. JACONI PIETRO, ALLORA PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 233 del 2.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 233/C del 2 marzo 2005, infliggeva le sanzioni dell'ammonizione al Presidente della Pol. Rosetana Calcio, Pietro Jaconi, e di 10.000 euro di ammenda alla predetta società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente della Pol. Rosetana Calcio, sostenendo, sostanzialmente, che il termine di adempimento dell'obbligo principale, a carico delle società, il cui mancato rispetto ha comportato l'applicazione delle sanzioni in esame, non ha natura perentoria e che, quindi, “la tardività dell'invio del prospetto RI non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare”.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e non inficiata dai, pur ben argomentati, motivi di appello.

Non è controverso che la Pol. Rosetana Calcio ha inviato in ritardo il predetto prospetto RI, sia pure nei termini previsti dall'art. 90 comma 6 N.O.I.F., il cui rispetto evita la decadenza della società dai contributi federali.

La Commissione ritiene che il termine, previsto dall'art. 85 N.O.I.F., per l'invio del prospetto RI va considerato perentorio.

Non appare pertinente il richiamo difensivo al parere della Corte Federale, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 2.8.2002, in quanto avente ad oggetto diversa e specifica questione.

Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano, come è noto, la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche.

Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso.

In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, "vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato".

Va evidenziato, inoltre, che l'art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce "omissione" e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F.

Correttamente, poi, la Commissione Disciplinare ha affermato che "proprio perché riferito all'inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall'art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art. 90: sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente "motivato") senza neppure passare al vaglio giurisdizionale.

Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente "perentorio", per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell'obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio".

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dalla Pol. Rosetana Calcio di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO DEL FANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE AL SIG. GIOVANNELLI MIRCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 247 del 9.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 247/C del 9 marzo 2005, infliggeva le sanzioni dell'ammonizione al Presidente del Fano Calcio, Mirco Giovannelli, e di 10.000 euro di ammenda alla predetta società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dell'A.S. Sora, sostenendo, sostanzialmente, che il termine di adempimento dell'obbl-

go principale, a carico delle società, il cui mancato rispetto ha comportato l'applicazione delle sanzioni in esame, non ha natura perentoria e che, quindi, "la tardività dell'invio del prospetto RI non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e non inficiata dai, pur ben argomentati, motivi di appello.

Non è controverso che il Fano Calcio ha inviato in ritardo il predetto prospetto RI, sia pure nei termini previsti dall'art. 90 comma 6 N.O.I.F., il cui rispetto evita la decadenza della società dai contributi federali.

La Commissione ritiene che il termine, previsto dall'art. 85 N.O.I.F., per l'invio del prospetto RI va considerato perentorio.

Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano, come è noto, la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche.

Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso.

In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, "vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato".

Va evidenziato, inoltre, che l'art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce "omissione" e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F..

Correttamente, poi, la Commissione Disciplinare ha affermato che "proprio perché riferito all'inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall'art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art. 90: sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente "motivato") senza neppure passare al vaglio giurisdizionale.

Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente "perentorio", per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell'obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio".

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dal Fano Calcio di Fano (Pesaro) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

10 - APPELLO DELLA A.S.D. ARETUSA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2005 E L'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 AL SIG. D'AMICO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 17.2.2005)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello presentato dalla A.S.D. Aretusa Calcio di Siracusa, alla riunione del 7.4.2005.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 7 APRILE 2005

1 - APPELLO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON LA VIS CIVITANOVA IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 24.9.2005)

La soc. Vis Civitanovese adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dall'A.C. Reggiana il pagamento del cd premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in relazione al calciatore Luigi Giandomenico.

La reclamante premetteva in fatto di essere derivata dalla fusione operata durante la stagione sportiva 1995/1996 fra le società A.C. Villa Novana e la U.S. Fontespina e che il predetto calciatore era stato tesserato per la prima di dette società per la stagione sportiva 1990/1991. Poiché il predetto calciatore aveva esordito nel Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2003/2004, in occasione della gara Perugia/Roma, disputata l'11 gennaio 2004, spettava ad essa reclamante il premio previsto dal citato art. 99 bis.

L'A.C. Reggiana si opponeva all'accoglimento del reclamo rilevando che il diritto al premio dovuto alla A.C. Villa Novana, quale unica società titolare di un rapporto dilettantistico con il calciatore, non era più dovuto a seguito dell'avvenuta fusione tra detta società e la U.S. Fontespina e che, comunque, non si era raggiunta la prova del tesseramento del calciatore, non potendosi ritenere valida sotto tale profilo la sola dichiarazione dell'interessato.

La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 6/D, accoglieva il reclamo della Vis Civitanovese e, per l'effetto, dichiarava che l'A.C. Reggiana era tenuta a corrispondere alla Vis Civitanovese la somma di Euro 51.500 a titolo di premio alla carriera.

Rilevava la Commissione Vertenze Economiche che la società nata dalla fusione tra l'A.C. Villa Novana e la U.S. Fontespina era succeduta in tutti i rapporti facenti capo alle due società estinte ivi compreso il diritto al premio e che, in ordine alla eccezione relativa all'assenza di prova del tesseramento del calciatore in questione con la A.C. Villa Nolana, era valida la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal calciatore stesso davanti ad un organo federale (nella specie il Comitato Regionale Marche), in quanto per la stagione sportiva 1990/1991 non esisteva un archivio centrale da cui attingere notizie sui movimenti di tesseramento dei giovani calciatori e che la dichiarazione rilasciata dal calciatore poteva ritenersi idonea a provare il tesseramento ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del Regolamento F.I.F.A. di applicazione della normativa sullo status ed il trasferimento dei calciatori.

L'A.C. Reggiana appella la decisione della Commissione Vertenze Economiche.

L'appello non è fondato.

Da respingere è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità del reclamo originario sollevata dalla società appellante sotto il profilo che non sarebbe stata versata la tassa di reclamo.

La disposizione contenuta nell'art. 29, applicabile anche nelle controversie di competenza della Commissione Vertenze Economiche, secondo principi costantemente affermati dalle decisioni di questa C.A.F., è interpretata nel senso che il mancato versamento della tassa di reclamo comporta la inammissibilità dell'impugnativa nel solo caso in cui la società reclamante, ancorché invitata a provvedervi, non proceda a regolarizzare tale profilo del reclamo nei tempi antecedenti il suo esame.

Nel merito, la società reclamante, non ripropone i motivi già dedotti in primo grado né critica le conclusioni alle quali su tali motivi è pervenuto primo giudice.

L'A.C. Reggiana, nell'appello in esame, pur riconoscendo che la norma contenuta nell'art. 99 bis è stata correttamente applicata dalla Commissione Vertenze Economiche ("la condanna irrogata dalla C.V.E., seppure astrattamente e teoricamente plausibile"), rileva che, sotto il profilo dell'equità, dovrebbe essere valutato il fatto che, per tale calciatore, in caso di non accoglimento dell'appello, sarebbe costretta a sborsare una somma di gran lunga superiore a quella che ne ha tratto per la cessione temporanea dello stesso calciatore al Perugia Calcio, di soli Euro 30.000 e pone in evidenza, ancora, l'ulteriore circostanza che il calciatore in questione, dopo una breve apparizione in Serie A con il Perugia Calcio (che non ha provveduto a riscattarlo), è attualmente in forza alla stessa reclamante, che non milita in Serie A ma in una serie inferiore ("Impegnata nel dignitoso Campionato di Serie C1").

In ordine a tali rilievi, occorre rilevare che la C.A.F. non ha poteri equitativi ma deve giudicare in base alle norme positive e, innanzitutto, sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti federali.

L'art. 99 bis è chiaro nella sua formulazione letterale e non occorre alcuno sforzo interpretativo nella sua applicazione al caso del calciatore Giandomenico. In base a tale norma, è invero sufficiente che un calciatore debutti nella massima serie (o nella squadra nazionale) perché sorga il diritto per la società dilettantistica, che lo ha avuto come tesserato e che ne ha curato di conseguenza la formazione calcistica, ad ottenere il cd premio alla carriera. Ciò è quanto è accaduto nella specie.

La Commissione Vertenze Economiche ha quantificato nella metà del premio (Euro 51.500,00) la somma spettante alla Vis Civitanovese essendovi altro reclamo, definito nella stessa seduta, di altra società parimenti accolto.

L'appello dell'A.C. Reggiana S.p.A., non essendo stati dedotti altri motivi di impugnativa, in conclusione deve essere respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Reggiana di Reggio Emilia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICO CON L'U.S. MONTECOSARO IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 24.9.2005)

La U.S. Montecosaro adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dall'A.C. Reggiana S.p.A., il pagamento del cd premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in relazione al calciatore Luigi Giandomenico.

La reclamante premetteva in fatto che il predetto calciatore era stato tesserato per essa società per la stagione sportiva 1991/1992. Poiché il predetto calciatore aveva esordito nel Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2003/2004, in occasione della gara Perugia/Roma, disputata l'11 gennaio 2004, spettava ad essa reclamante il premio previsto dal citato art. 99 bis.

La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 6/D, accoglieva il reclamo della U.S. Montecosaro e, per l'effetto, dichiarava che l'A.C. Reggiana era tenuta a corrispondere alla U.S. Montecosaro la somma di Euro 51.500 a titolo di premio alla carriera.

Rilevava la Commissione Vertenze Economiche che la società reclamante e l'A.C. Villa Novana erano state le due società dilettantistiche che avevano contribuito alla formazione del calciatore e che, contrariamente a quanto eccepito dalla A.C. Reggiana S.p.A., era da ritenere valida la dichiarazione rilasciata dal calciatore a provare il tesseramento

per la reclamante ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del Regolamento F.I.F.A. di applicazione della normativa sullo status ed il trasferimento dei calciatori.

L'A.C. Reggiana appella tale decisione.

L'appello è infondato.

Da respingere è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità del reclamo originario sollevata dalla società appellante sotto il profilo che non sarebbe stata versata la tassa di reclamo.

La disposizione contenuta nell'art. 29, applicabile anche nelle controversie di competenza della Commissione Vertenze Economiche, secondo principi costantemente affermati dalle decisioni di questa C.A.F., è interpretata nel senso che il mancato versamento della tassa di reclamo comporta l'inammissibilità dell'impugnativa nel solo caso in cui la società reclamante, ancorché invitata a provvedervi, non proceda a regolarizzare tale profilo del reclamo nei tempi antecedenti il suo esame.

Nel merito, la società reclamante, non ripropone i motivi già dedotti in primo grado né critica le conclusioni alle quali su tali motivi è pervenuto primo giudice.

L'A.C. Reggiana, nell'appello in esame, pur riconoscendo che la norma contenuta nell'art. 99 bis è stata correttamente applicata dalla Commissione Vertenze Economiche ("la condanna irrogata dalla C.V.E., seppure astrattamente e teoricamente plausibile"), rileva che, sotto il profilo dell'equità, dovrebbe essere valutato il fatto che, per tale calciatore, in caso di non accoglimento dell'appello, sarebbe costretta a sborsare una somma di gran lunga superiore a quella che ne ha tratto per la cessione temporanea dello stesso calciatore al Perugia Calcio, di soli Euro 30.000 e pone in evidenza, ancora, l'ulteriore circostanza che il calciatore in questione, dopo una breve apparizione in Serie A con il Perugia Calcio (che non ha provveduto a riscattarlo), è attualmente in forza alla stessa reclamante, che non milita in Serie A ma in una serie inferiore ("Impegnata nel dignitoso Campionato di Serie C1").

In ordine a tali rilievi, occorre rilevare che la C.A.F. non ha poteri equitativi ma deve giudicare in base alle norme positive e, innanzitutto, sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti federali.

L'art. 99 bis è chiaro nella sua formulazione letterale e non occorre alcuno sforzo interpretativo nella sua applicazione al caso del calciatore Giandomenico. In base a tale norma, è invero sufficiente che un calciatore debutti nella massima serie (o nella squadra nazionale) perché sorga il diritto per la società dilettantistica, che lo ha avuto come tesserato e che ne ha curato di conseguenza la formazione calcistica, ad ottenere il cd premio alla carriera. Ciò è quanto è accaduto nella specie.

La Commissione Vertenze Economiche ha quantificato nella metà del premio (Euro 51.500,00) la somma spettante alla U.S. Montecosaro essendovi altro reclamo, definito nella stessa seduta, di altra società parimenti accolto.

L'appello dell'A.C. Reggiana S.p.A., non essendo stati dedotti altri motivi di impugnativa, in conclusione deve essere respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Reggiana di Reggio Emilia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE E L'AMMENDA DI € 10.000,00 CON AMMONIZIONE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 265 del 10.3.2005)

Il Procuratore Federale, con atto del 24 gennaio 2005, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, il calciatore Paolo Di Canio e la Socie-

tà S.S. Lazio S.p.A. addebitando al primo la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere rivolto ai propri sostenitori, dopo il termine della gara Lazio/Roma del 6.1.2005, un saluto con il braccio destro teso, gesto interpretabile come c.d. saluto romano; alla seconda la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare, con delibera del 10 marzo 2005 (C.U. n. 265) accertava la responsabilità del Di Canio in ordine alla violazione ascrittagli, ritenendo che il gesto compiuto dall'incolpato si ponesse in contrasto con i doveri di correttezza e probità posti a carico dei tesserati dall'art. 1 comma 1 C.G.S.; conseguentemente deliberava di infliggere a Paolo Di Canio la sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00 e alla Società Lazio, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Il Di Canio e la Società Lazio hanno interposto appello contro la suddetta decisione, sostenendo che la motivazione della delibera impugnata sarebbe erronea e non condivisibile nella parte in cui afferma che il gesto compiuto dal Di Canio, per le particolari modalità in cui si è estrinsecato, appare univocamente interpretabile quale saluto romano e non confondibile in alcun modo con un gesto di giubilo. Secondo i ricorrenti, tale affermazione dei primi giudici si fonda su semplici impressioni riportate dal collaboratore dell'Ufficio Indagini nella propria relazione, alla quale va riconosciuto valore di prova privilegiata con riferimento ai soli fatti concreti in essa riferiti e non alle mere supposizioni del relatore.

La censura rivolta al Di Canio e, per responsabilità oggettiva, alla società di appartenenza, non avrebbe quindi fondamento poiché il gesto compiuto dal calciatore, non intenzionalmente destinato ad evocare una precisa ideologia politica, come supposto dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, avrebbe costituito una semplice manifestazione di gioia al termine di una gara vittoriosa.

Gli appellanti hanno concluso per la riforma della decisione impugnata con proscioglimento di entrambi dall'addebito disciplinare. Il Procuratore Federale ha chiesto la reiezione del ricorso.

La C.A.F. ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da motivazione pienamente condivisibile ed immune da censura. Leggendo le argomentazioni ampiamente svolte dalla Commissione Disciplinare appare evidente che la stessa non si è limitata a far propria l'interpretazione del gesto del Di Canio fornita dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, ma ha formato il proprio convincimento su tutti gli elementi in fatto desumibili dagli atti del procedimento, pervenendo con ragionamento logico ineccepibile alla conclusione che il gesto del Di Canio deve considerarsi immediatamente ed inequivocabilmente evocativo di una precisa ideologia politica.

Una volta accertata la connotazione politica del gesto compiuto dal Di Canio, non vi sono dubbi sulla rilevanza disciplinare dello stesso, non essendo ammissibile che, nell'ambito di un evento agonistico, vengano poste in essere manifestazioni estranee alla rivalità sportiva ed idonee ad evocare qualsiasi tipo di ideologia, col rischio potenziale (come evidenziato dai primi giudici) di provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie.

In conclusione, la delibera impugnata merita integrale conferma, anche in punto entità delle sanzioni, non essendo neppure stato formulato al riguardo un motivo di appello.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla S.S. Lazio di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO F.C. MESSINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AD ESSA RECLAMANTE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON AMMONIZIONE AL CALCIATORE ZAMPAGNA RICCARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 289 del 20.1.2005)

La S.r.l. F.C. Messina Peloro propone appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 289 del 31 marzo 2005, che ha inflitto al calciatore Riccardo Zampagna la sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00 ed alla Soc. Messina la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, rispettivamente per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere, durante la gara Livorno/Messina del 16.1.2005, rivolto ai sostenitori livornesi un saluto con il pugno chiuso, e per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato.

Nel ricorso, la ricorrente sostiene, in sintesi, che la ricostruzione dell'episodio, operata "a posteriori" dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, avrebbe condotto ad una interpretazione infondata del gesto compiuto dal calciatore. Questi si sarebbe limitato a rivolgere ai sostenitori della squadra ospitante un saluto di cortesia, privo di connotazioni e significati politici, pertanto estraneo alla violazione dei doveri di correttezza e probità imposti ai tesserati dall'art. 1 comma 1 C.G.S. e comunque inidoneo a creare potenziale pericolo per l'ordine pubblico e per il normale e corretto svolgimento della gara. L'appellante rileva altresì, che, anche a voler condividere la connotazione politica del gesto attribuito a Zampagna, questi godrebbe comunque della tutela garantita dall'art. 21 della Costituzione alla libera manifestazione del pensiero anche politico da parte di chiunque ed in qualunque momento o situazione. Con riferimento ad analogo precedente, relativo al calciatore della Soc. Lazio Paolo Di Canio, la Soc. Messina solleva infine una questione di parità di trattamento, sia in relazione all'asserita maggior pericolosità del suddetto episodio, verificatosi nel contesto particolarmente acceso del "derby della capitale", sia in relazione alla diversa "capacità contributiva" dei calciatori interessati e delle rispettive società di appartenenza. Conclude pertanto chiedendo in via principale l'annullamento delle sanzioni impugnate e in subordine la revoca dell'ammonizione inflitta al calciatore Zampagna e la riduzione delle sanzioni pecuniarie.

La C.A.F. ritiene infondato l'appello, condividendo in ogni sua parte la motivazione della decisione impugnata. Il gesto addebitato allo Zampagna, consistito nel piegare il braccio con la mano chiusa a pugno, non è confondibile con un normale gesto di saluto ma ha un chiaro significato ideologico. La diversa tesi sostenuta dall'appellante ha pertanto valore di mera allegazione difensiva sfornita di alcun sostegno probatorio ed è contrastata dall'univoca interpretazione del gesto dello Zampagna quale saluto di natura politica. Premesso che il diritto costituzionalmente garantito di esprimere liberamente il proprio pensiero, anche politico, non è in discussione, va ribadito che la condotta dello Zampagna deve qualificarsi come antiregolamentare perché estranea al contesto agonistico di disputa di una gara ed inconciliabile con la rivalità sportiva.

L'entità delle sanzioni irrogate è stata motivatamente determinata dalla Commissione Disciplinare con riferimento alla natura ed alla gravità dell'infrazione contestata: del tutto inconferenti appaiono quindi il confronto con le sanzioni inflitte in un altro caso ed il riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti deferiti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dal F.C. Messina di Messina ed ordina incamerarsi la tassa.

5 - APPELLO DELLA A.S.D. ARETUSA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2005 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 AL SIG. D'AMICO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 17.2.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia rigettava il reclamo della A.S.D. Aretusa Calcio proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il

detto Comitato in merito alla gara Aretusa/Ramacca del 26.1.2005, C.U. n. 50 del 3 febbraio 2005, con cui era inflitta la squalifica del campo di gioco e del dirigente D'Amico fino al 31.1.2005 a seguito di incidenti con aggressione all'arbitro.

Con l'appello in esame l'A.S.D. Aretusa Calcio chiede l'annullamento della decisione predetta o una riduzione delle sanzioni.

La Commissione osserva che l'appellante non deduce motivi di diritto che possano giustificare il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare limitandosi alla richiesta di una valutazione del fatto, e ciò comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla A.S.D. Aretusa Calcio di Siracusa, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELLA A.S. NUOVA PONTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCIA/NUOVA PONTANO DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 4.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, in data 4.3.2005, asseverava una precedente decisione del Giudice Sportivo del 16.2.2005, con cui si disponeva la ripetizione della gara disputata con U.S. Cascia, respingendosi il reclamo della società A.S. Nuova Pantano, che chiedeva la vittoria a tavolino per 3-0.

Invero nessuna circostanza nel ricorso viene addotta in ordine alla legittimità della predetta decisione, limitandosi la reclamante a richiedere una nuova pronuncia in fatto, con riferimento alla prevedibilità delle condizioni climatiche che rendevano il campo impraticabile ed al preteso onere della società ospitante di rendere agibile il terreno di gioco o di individuare una sede alternativa.

Ritenuto che la Commissione d'Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio, l'appello proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla A.S. Nuova Pontano di Cerreto di Spoleto (Perugia), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DEL G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.M. KOLBE DUE ESSE ARREDAMENTI/PORTO CORALLO VILLAPUTZU DEL 31.1.2005 E LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 DEI SIGG.RI MASSESI FRANCO, MASSESI GIANLUCA E MASCIA LUIGI E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE DEI CALCIATORI MELIS ANDREA E SECCI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 3 marzo 2005, applicava le seguenti sanzioni: alla società Porto Corallo Villaputzu la perdita della gara San Massimiliano Kolbe/Porto Corallo del 30.1.2005, con il punteggio di 0-3 (sanzione inflitta anche alla San Massimiliano Kolbe) ai dirigenti, Massesi Franco, Massesi Gianluca e Mascia Luigi, l'inibizione fino al 31.3.2005 e ai calciatori, Melis Andrea e Secci Daniele (rispettivamente, capitano e vice capitano) la squalifica per quattro gare, per la partecipazione dei suoi tesserati ad una rissa nel corso della predetta gara.

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, Giuseppe Corona, Dirigente incaricato della Porto Corallo, richiedendo "una più accurata indagine su quanto descritto e richiesto nel ricorso. Inoltre, di avere, in via subordinata, alla vincita

della gara, almeno, l'opportunità di poterne disputare la ripetizione, tralasciandone le varie squalifiche, ormai, già scontate".

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) C.G.S., in quanto attinente esclusivamente questioni di merito.

Di conseguenza, deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dal G.S. Porto Corallo Villaputzù di Villaputzù (Cagliari), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.

8 - APPELLO DELLA S.S. TERRANOVA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRANOVA/AGGIUS DEL 6.1.2005 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L'AMMENDA DI € 55,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005)

Con ricorso del 10.3.2005, la Terranova Calcio impugnava di fronte a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al C.U. n. 33 del 3 marzo 2005 con la quale si respingeva il reclamo della stessa Società avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata sancita la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica oltre all'ammenda per mancata presentazione in campo in occasione della gara Terranova Calcio/Pol. Aggius.

Le considerazioni svolte a sostegno della proposta impugnazione rispondono a canoni di logica e di buon senso; tuttavia, a fronte del referto arbitrale, che ha espressamente rilevato la mancata presenza della Terranova Calcio al momento dell'arrivo del direttore di gara al campo, e ciò nell'arco di tempo previsto per il regolare inizio della partita, le argomentazioni addotte non possono prevalere, a maggior ragione perché il direttore di gara, sentito a conferma di quanto risultante a referto, ha espressamente confermato punto per punto il contenuto del referto stesso.

La natura di atto avente fede privilegiata da riconoscersi al detto documento non consente in alcun modo di dare ingresso ad illazioni o argomentazioni, per quanto plausibili, in contrasto con le risultanze (nelle specie confermate specificamente) del referto stesso, mentre non era certo obbligo della Commissione Disciplinare sentire il Presidente della Sezione A.I.A. di Olbia, segnatamente a fronte di asserzioni dell'arbitro inequivoche al riguardo.

Il ricorso va pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello presentato dalla S.S. Terranova Calcio di Olbia (Sassari) ed ordina l'incameramento della tassa.

9 - APPELLO A.C. LICATA AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ORLANDINA/LICATA DEL 23.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)

Con ricorso del 12.3.2005, l'Associazione Calcio Licata proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società avverso il risultato, lo svolgimento e la regolarità della gara di Coppa Italia Orlandina/Licata del 23.2.2005.

A sostegno del ricorso avverso l'ineccepibile decisione di natura processuale adottata, la ricorrente svolge una serie di argomentazioni attinenti alla conoscenza ed alla conoscibilità delle disposizioni (specifiche) regolanti la procedura dei reclami in ordine alla Coppa Italia, sostanzialmente contestandone la plausibilità e la effettiva conoscenza da parte delle Società partecipanti a detta manifestazione; preso atto delle considerazioni svolte al riguardo, questa Commissione non può che rilevarne l'ininfluenza ai fini del decidere.

Per vero, cardine di tutto il sistema settoriale federale è la presunzione di conoscenza di tutte le norme regolarmente emanate dalla F.I.G.C., non potendo essere prevista la notifica individuale, società per società, dei provvedimenti, pur se speciali e relativi ad una singola manifestazione, donde la previsione che la pubblicazione nei CC.UU. integra pienamente la conoscenza dei provvedimenti stessi.

È appena il caso di aggiungere che la pure adombrata irragionevolezza della norma applicata nel caso di specie non può trovare sfogo in questa sede, in primo luogo perché il denunciato vizio non appare sussistere, ma anche perché questa Commissione non può certo assumere le funzioni di controllo delle disposizioni vigenti dal punto di vista della intrinseca valenza delle stesse.

Il ricorso, siccome attinente sostanzialmente a questioni non rientranti nell'ambito operativo di questa Commissione, va pertanto dichiarato inammissibile: consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla A.C. Licata di Licata (Agrigento), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa.

10 - APPELLO DELLA POL. SALA BOLOGNESE AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MOLINELLA/SALA BOLOGNESE DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 del 9.3.2005)

La Polisportiva Sala Bolognese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul C.U. n. 31 del 9 marzo 2005, con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo relativo alla gara Molinella/Sala Bolognese, con conferma del risultato di 0-0 conseguito sul campo.

Il reclamo verte sulla presunta irregolarità commessa dalla Commissione Disciplinare che, pur ricevendo il primo ricorso in data 11.2.2005 ad essa indirizzato ai sensi dell'art. 42 comma 3, lo trasmetteva al Giudice Sportivo che a sua volta lo dichiarava inammissibile.

A parere di questa Commissione, l'attuale ricorso non può trovare accoglimento, posto che la decisione della Commissione Disciplinare di considerare inammissibile il reclamo in data 23.2.2005 avverso la declaratoria di inammissibilità del Giudice Sportivo, risulta corretta ed esaurientemente motivata sul mancato rispetto delle norme di cui all'art. 24 comma 5 lett. b) C.G.S. che prescrive "che deve essere preannunciato (se avverso la regolarità della gara) entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce". L'attuale appellante ha, viceversa, inviato il preannuncio in data 8.2.2005, oltre il termine prescritto dalla precisata norma regolamentare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sala Bolognese (Bologna) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO A.S.D. REAL TRENTINARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TRENTINARA/AZ. AG. MENDUTI DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)

L'A.S.D. Real Trentinara ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 75 del 10 marzo 2005, con la quale, in accoglimento del ricorso della Az. Ag. Menduti, la Real Trentinara veniva sanzionata con la perdita della gara per 0-3, per aver impiegato il calciatore Marino Giuseppe nato il 21.5.1982 squalificato per somma d'ammonizioni.

Il reclamo va accolto in quanto, come risulta dagli atti (ff. 28), il Comitato Regionale, sul C.U. n. 66/67 del 4/10 febbraio 2005, ha rettificato la sanzione per IV infrazione inflitta al Marino Giuseppe nato il 21.5.1982, con l'ammonizione con diffida per III infrazione e comminando invece la prima ammonizione all'omonimo calciatore Marino Giuseppe nato l'8.4.1981.

Conseguentemente la posizione di entrambi i giocatori nella gara Real Trentinara/Az. Ag. Menduti del 6.2.2005 era regolare con conseguente ripristino del punteggio di 3-2 conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S.D. Real Trentinara di Trentinara (Salerno), annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 3-2. Dispone la restituzione della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DELL'11 APRILE 2005

1 - APPELLO DELLA A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROTONE/VENEZIA DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005)

2 - APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 E L'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA A SEGUITO DELLA GARA CROTONE/VENEZIA DEL 19.12.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005)

Con decisione di cui al Com. Uff. n. 192 del 7 gennaio 2005 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, chiamato a pronunciarsi dalla A.C. Venezia in merito alla gara Crotone/Venezia del 19.12.2004, con riferimento, in particolare, allo scoppio di una bomba-carta alle spalle del portiere del Venezia, Francesco Benussi, ed alla conseguente uscita dal campo del calciatore, omologava il risultato di 2-0 conseguito sul campo (respingendo in tal modo il reclamo della società) ed infliggeva alla F.C. Crotone le sanzioni sportive della penalizzazione di punti tre in classifica e dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida. Rilevava, in sintesi, che la (giustificata) uscita dal campo del Benussi aveva dato luogo all'ipotesi specificamente prevista dall'art. 12 comma 1 parte seconda del C.G.S. (alterazione del potenziale atletico della squadra) e pertanto che non avrebbe potuto applicarsi alla F.C. Crotone la richiesta punizione della perdita della gara. Rilevava pure che i fatti non avevano dato luogo all'ipotesi di cui all'art. 12 comma 4 lettera c) per cui non poteva essere disposta la ripetizione della gara. Respingeva di conseguenza, e come già rilevato, il reclamo, ma infliggeva alla F.C. Crotone la penalizzazione di punti tre in classifica (quelli conquistati al termine della gara) e l'ammenda di € 10.000,00 con diffida a norma del citato art. 12 comma 1 parte seconda del C.G.S..

Avverso tale decisione reclamavano alla Commissione Disciplinare sia la A.C. Venezia che il F.C. Crotone.

Rilevava la prima che per effetto della sostituzione del portiere, verificatasi non per scelta tecnica dell'allenatore, ma perché resa necessaria dallo scoppio della bomba-carta, la squadra non aveva potuto avvalersi delle tre normali sostituzioni e che, non avendo potuto sostituire per questa ragione un calciatore che a venti minuti circa dal termine si era infortunato, aveva portato a termine l'incontro con un uomo in meno. Lo scoppio aveva dato luogo, dunque, non a semplice alterazione del potenziale atletico della squadra, ma a vero e proprio non regolare svolgimento della gara cui a norma dell'art. 12 comma 1 parte prima C.G.S. avrebbe dovuto far seguito la sanzione al F.C. Crotone della perdita dell'incontro, o almeno la ripetizione dello stesso.

Osservava il F.C. Crotone, invece, che la bomba-carta era esplosa in un punto dello stadio (l'interno di una canaletta per lo scolo delle acque lontano metri dal terreno di gioco e circa 15 dal Benussi) che non aveva potuto provocare danni fisici al calciatore più che tanto e perciò che questi aveva lasciato il terreno di gioco in modo del tutto ingiustificato. Chiedeva l'annullamento delle sanzioni ed in subordine ravvisarsi nei fatti l'ipotesi lieve di cui all'ultima parte dell'art. 12 comma 1 C.G.S..

Con distinte decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 233 del 10 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare respingeva entrambi i reclami.

Spiegava, quanto alla A.C. Venezia, che *“fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile l’iter fisiologico di una gara di calcio possono qualificarsi soltanto quelli che abbiano inciso ‘sostanzialmente’ sulla fisionomia tipologica della competizione... sovvertendone le caratteristiche essenziali e provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate”*, ma che nel caso in esame *“i fatti accaduti... - singolarmente e complessivamente considerati - non (avevano) alterato ‘decisamente’ la regolarità fisiologica della competizione”*. Nel prendere in esame il reclamo del F.C. Crotone chiariva, invece, che la diversa individuazione del punto esatto nel quale era scoppiata la bomba-carta non poteva essere condivisa, risultando *“in contrasto con il rapporto dell’arbitro e con il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini (entrambe fonti privilegiate di prova)”*; rapporti dai quali emergeva in modo univoco, comunque, che la bomba-carta che aveva provocato l’accasciarsi a terra del portiere della A.C. Venezia, il suo stordimento e la sua sostituzione era stata lanciata dalla curva dove si trovavano i tifosi del F.C. Crotone. Posto, dunque, che le lesioni riportate dal Benussi (poco importa se non gravi e tali da non menomarne più di tanto le condizioni fisiche), lo stordimento che ne era seguito e la sostituzione andavano posti in collegamento causale con lo scoppio della bomba-carta, respingeva, come già scritto, il reclamo ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S..

A dolersi della decisione appena detta erano ancora una volta tutte e due le società che proponevano appello, difatti, a questa Commissione. Ciascuna tornava a prospettare, nella sostanza, gli argomenti fatti valere in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare con la precisazione che con la conferma della decisione del Giudice Sportivo la Commissione aveva dato luogo all’erronea applicazione dell’art. 12 C.G.S..

Gli appelli (riuniti) della A.C. Venezia e F.C. Crotone, che prendono le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norma del Codice di Giustizia Sportiva e dunque dalla previsione di cui all’art. 33 comma 1 lettera b) C.G.S., sono ammissibili ma non possono essere accolti.

È ben vero, quanto alle ragioni esposte dalla A.C. Venezia, che per effetto della forzata sostituzione del portiere non ha potuto avvalersi delle tre normali sostituzioni, ma soltanto di due. Bisogna osservare, tuttavia, che fatto come questo, che certamente ha influito sullo svolgimento della gara, non ne ha determinato l’irregolarità, almeno nel senso che va dato all’espressione *“regolare svolgimento di una gara”* nel disposto di cui alla prima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S.. È evidente che una gara deve essere considerata regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche se nel corso della sua durata si verificano situazioni, anche gravi, che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono sulla sua sostanziale regolarità. Il pensiero va agli infortuni, alle espulsioni, alle pressioni del tifo ed alle tante altre situazioni che, pur incidendo sull’andamento di una gara, rientrano pur sempre nella fisiologia della stessa nel senso di non far venire meno né alterarne in modo sostanziale la natura. Una partita di calcio è e rimane pur sempre una normale partita di calcio anche se per una qualche ragione (infortuni determinati da un avversario, espulsioni o quant’altro) una squadra la porti a termine con un numero di calciatori inferiore agli 11, posto che del gioco del calcio fanno parte, per l’appunto, infortuni, espulsioni e quant’altro ed infortuni, espulsioni e quant’altro fanno parte della sua stessa fisiologia! Argomentando diversamente si verrebbe a sostenere che ogni pur lieve anomalia rispetto allo schema teorico del gioco del calcio ne compromette la regolarità per avere influito, in quanto tale, sul suo svolgimento e che ogni partita che faccia registrare anche una modesta incongruenza è irregolare! Come non è in alcun modo possibile!

Vi è di più. Va da sé che ogni alterazione del potenziale atletico di una squadra si ripercuote sullo svolgimento della gara. Ne consegue che ogni alterazione dovrebbe dar luogo all’irregolarità di cui alla prima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S. ed alla relativa perdita della gara. Ne consegue ancora che anche in presenza di fatto che abbia dato luogo ad alterazione del potenziale atletico la seconda parte del citato comma 1 non

avrebbe possibilità di trovare applicazione. Tutto ciò non è, ovviamente, possibile, dal momento che le disposizioni di cui alla prima ed alla seconda parte del comma 1 dell'art. 12 C.G.S. devono essere intese sì da avere ciascuna un proprio ambito di efficacia normativa, quello che individua nella previsione concernente l'alterazione del potenziale atletico una ipotesi specifica rispetto alla generalità degli altri casi di irregolare svolgimento di una gara. Diversamente detto, nell'ambito della molteplicità dei fatti e delle situazioni che influiscono sul regolare svolgimento di una gara l'art. 12 C.G.S. ne enuclea uno, l'alterazione del potenziale atletico di una squadra, che disciplina in modo diverso e particolare; quel modo che per il principio di specialità è l'unico che può trovare applicazione in luogo di quello previsto per la generalità degli altri casi.

Bisogna concludere, dunque, che l'appello della A.C. Venezia non può essere accolto vuoi perché la sostituzione del portiere non ha influito in maniera determinante sullo svolgimento della gara vuoi perché l'alterazione del suo potenziale atletico (questo si è verificato con la pur forzata sostituzione del portiere Benussi) è specificamente disciplinata da quella norma (la seconda parte del comma 1 dell'art. 12 C.G.S.) che nel caso in esame non può che essere l'unica a trovare applicazione.

L'appello della F.C. Crotone. Non possono che condividersi in questa sede le considerazioni svolte dalla Commissione Disciplinare a proposito del punto in cui è esplosa la bomba-carta, dal momento che alla luce di quanto risulta dai rapporti dell'arbitro e del collaboratore dell'Ufficio Indagini, fonti privilegiate di prova a norma dell'art. 31 C.G.S., non è consentito aderire ad una differente ricostruzione di quanto accaduto.

Con tutto ciò, anche a considerare certe imprecisioni e le incongruenze che ad avviso dell'appellante presenterebbero i rapporti bisogna aver per certo che la bomba-carta è esplosa ad alcuni metri di distanza della porta del Benussi e dallo stesso Benussi e che per la sua violenza lo scoppio ha determinato lo stordimento del calciatore. Pur difendendo nel modo che si è detto, il F.C. Crotone ha ammesso la prima circostanza (non poteva essere diversamente), ma ha contestato la seconda sostenendo in buona sostanza che l'esplosione non avrebbe potuto provocare alcunché al portiere vista la distanza della bomba-carta, visto il punto esatto nel quale era scoppiata e visto soprattutto che altri soggetti vicini al punto dello scoppio quanto il Benussi, se non di più, non avevano riportato danno fisico di alcun genere. Tesi come questa non può essere condivisa perché è irrilevante che altri abbia subito o meno gli stessi effetti del portiere; soprattutto perché il referto dell'ospedale di Crotone del 19.12.2004 ("*sospetto barotrauma*"), l'attestazione dell'ospedale di Mestre del giorno successivo ("*...lieve iperemia della membrana timpanica sinistra... lieve ipoacusia percettiva pantonale sinistra con perdita di 15-20 decibel su tutte le frequenze*") e certificato di dimissioni dallo stesso ospedale del 23.12.2004 ("*trauma acustico orecchio sinistro*") offrono la dimostrazione delle conseguenze traumatiche realmente riportate dal Benussi in conseguenza dello scoppio della bomba-carta. Alla luce di dati documentali come questi, dei quali non vi è ragione alcuna di dubitare, è privo di fondamento, dunque, il sospetto che il calciatore abbia simulato in tutto o in parte gli effetti dello scoppio e posto che a provocargli lo stordimento ed a rendere necessaria la sua sostituzione sono stati sostenitori del F.C. Crotone deve concludersene che va addebitata a questa società l'alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria. Con le conseguenze, già correttamente individuate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, che non possono che essere quelle di cui alla seconda parte dell'art. 12 comma 1 C.G.S., la sanzione (minima) della penalizzazione di punti in classifica in misura (almeno) pari a quelli conquistati al termine della gara. Tre, nel caso in esame.

A quest'ultimo proposito la società ha sollecitato il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'ultima parte del comma 1 citato e la conseguente individuazione della sanzione in una di quelle di cui all'art. 13 comma 1 lettere b), c), d) ed e) C.G.S.. Anche questo motivo di appello non può essere accolto, dal momento che, se da un lato la non straordinaria

gravità dell'accaduto ha giustificato la penalizzazione in classifica nei soli punti conquistati al termine della gara (laddove avrebbero potuto essere di più), dall'altro il lancio e l'esplosione di una vera e propria bomba, sia pure di carta, ed il fatto che scoppio come questo non è rimasto isolato nel corso della gara giustificano ampiamente il non riconoscimento dell'ipotesi attenuata; ipotesi che, a tenore di quanto previsto dalla norma, dovrebbe per di più rivestire le caratteristiche non della semplice tenuità, ma della "particolare tenuità". Come non è possibile ravvisare nel caso in esame.

Ne consegue, come già anticipato, il rigetto anche dell'appello proposto dalla F.C. Crotone.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla A.C. Venezia di Venezia e dal F.C. Crotone di Crotone li respinge ed ordina l'incameramento delle tasse versate.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE AMELIA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 289 del 31.3.2005)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva, in applicazione dell'art. 31 comma a 3) C.G.S. al calciatore Marco Amelia tesserato per la società Livorno, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per il comportamento dallo stesso tenuto durante la gara Livorno/Cagliari del 20.3.2005 (C.U. n. 285 del 29 marzo 2005).

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il reclamo proposto dal calciatore Amelia che sosteneva come, nel caso di specie, non ricorra una delle tre condizioni per la prova televisiva, in particolare la connotazione violenta del gesto, confermando la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado.

Ricorreva avanti alla C.A.F. il Marco Amelia sostenendo la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 31 comma a 3) C.G.S. nonché la carenza di motivi in un punto decisivo della questione.

Quanto alla prima eccezione contestava la sussistenza delle altre due condizioni previste dalla norma richiamata oltre al fatto che l'episodio fosse sfuggito al controllo degli ufficiali di gara.

Sosteneva infatti come il fatto, avvenuto dopo la fine del primo tempo, non fosse avvenuto a gioco fermo né fosse estraneo alla azione di gioco; né infine potesse connotarsi come condotta violenta; riteneva comunque inadeguata ed iniqua la sanzione e chiedeva in via principale, revocarsi la sanzione inflitta ed in via subordinata ridurla ad una giornata effettiva di gara.

L'appello va parzialmente accolto esclusivamente riguardo alla parziale riduzione della sanzione applicata.

Risulta dagli atti come, ai fini dell'utilizzo della prova televisiva ex art. 31 comma a 3) C.G.S., ricorrono tutte e tre le condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo.

L'episodio è senza dubbio sfuggito al controllo dell'arbitro e dell'assistente, così come risulta inequivocabilmente dalle immagini; la visione del filmato dimostra poi chiaramente come la condotta dell'Amelia sia stata posta in essere dopo la fine del primo tempo, e quindi pacificamente in occasione della gara in oggetto; l'episodio non può che definirsi atto violento in quanto risulta che il calciatore Amelia, ha tentato con un movimento repentino del braccio di colpire alla nuca l'assistente del direttore della gara, gesto che non può che ritenersi intenzionale, aggressivo e potenzialmente dannoso all'integrità fisica dell'assistente (considerato le modalità del movimento e la zona del corpo verso cui era indirizzato).

E poi giurisprudenza consolidata il fatto che debba definirsi violento un gesto intenzionale aggressivo, e potenzialmente dannoso, indipendentemente dall'entità del danno e indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale aggressione non sia stato materialmente colpito.

Infatti per condotta violenta va inteso ogni atto intenzionalmente diretto al ledere altra persona (e/o idoneo a tale risultato così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivi di concreti esiti lesivi dell'integrità fisica della persona offesa).

E nel caso di specie la condotta aggressiva dell'Amelia è confermata anche dal comportamento successivo di offesa e di minaccia.

Quanto all'entità della pena, è ben vero che le modalità che connotano il comportamento del giocatore del Livorno sono da definirsi gravi ma è altrettanto vero che l'Amelia ha immediatamente, nel corso di una trasmissione televisiva domenicale dello stesso 20.3.2005, pubblicamente riconosciuto di aver sbagliato, così come non può tenersi in debita considerazione la mancanza di recidiva da parte dell'Amelia.

Circostanze queste, immediato e pubblico riconoscimento di aver sbagliato e mancanza di recidiva, che più volte dalla C.A.F. sono stati riconosciuti, in episodi analoghi, come elementi soggettivi passibili di attenuazione della sanzione.

Nella specie, ricorrendo entrambi queste circostanze equa e proporzionata risulta essere la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara, così riducendosi l'originaria sanzione di 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello del calciatore Amelia Marco riducendo a n. 2 gare effettive la sanzione della squalifica già ad esso inflitta. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI AMADEI ROMANO - PRESIDENTE MODENA F.C., TOSI DORIANO TESSERATO MODENA F.C., CALCIATORE MARASCO ANTONIO - GIÀ TESSERATO MODENA F.C. E DELLE SOCIETÀ MODENA F.C. E A.C. CHIEVO VERONA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO VERONA/MODENA DEL 2.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 250 del 25.2.2005)

5 - APPELLO DELL'A.C. VENEZIA AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI AMADEI ROMANO - PRESIDENTE MODENA F.C., TOSI DORIANO TESSERATO MODENA F.C., CALCIATORE MARASCO ANTONIO - GIÀ TESSERATO MODENA F.C. E DELLE SOCIETÀ MODENA F.C. E A.C. CHIEVO VERONA, A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO VERONA/MODENA DEL 2.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 250 del 25.2.2005)

Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ha deciso per il proscioglimento dei sigg.ri Romano Amadei, Dorian Tosi e Antonio Marasco, rispettivamente presidente, direttore sportivo e calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, della Società Modena F.C., che erano stati deferiti dal Procuratore Federale in data 9 agosto 2004, contestualmente a numerosi altri tesserati e società (compresa quella di appartenenza per responsabilità oggettiva, nonché alla società Chievo per responsabilità presunta), per la violazione dell'art. 6 C.G.S. (illecito sportivo), avendo posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara Chievo-Modena del 2 maggio 2004.

Tali deferimenti costituivano, come è noto, il momento conclusivo di una complessa attività investigativa, che aveva preso le mosse dall'acquisizione, da parte dell'Ufficio Indagini, di un'ingente documentazione trasmessa dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.

1, comma 3, della legge 401/89, in quanto, nell'ambito di procedimenti penali erano emersi elementi suffraganti l'ipotesi della consumazione di illeciti sportivi maturati nell'ambito di persone dedite alle scommesse sulle gare di calcio.

In particolare, con riguardo ai soli fatti di causa, l'incolpazione si fondava sul contenuto di conversazioni telefoniche intercettate su ordine dell'Autorità Giudiziaria ed intercorse tra i calciatori Marasco e Cariello (Modena), Gentili, Pastore e Ferrigno (Catanzaro), Ambrosino (Grosseto), Califano (Chieti), Caccavale (Pescara) e tale Luigi Saracino (detto "Gigino"), titolare di un'agenzia di scommesse in Torre Annunziata.

Dal contenuto delle conversazioni telefoniche veniva dedotto che, nei giorni antecedenti la gara, tra le due società, entrambe coinvolte nella lotta per la retrocessione, erano state intavolate trattative, condotte anche ai massimi livelli dirigenziali, per assicurare la vittoria, o quanto meno il pareggio, al Modena, il cui Presidente, tra l'altro, vantava rilevanti ragioni di credito nei confronti della società veneta, derivanti dalle vicissitudini di un consorzio per la vendita dei diritti televisivi.

Il risultato finale della gara (vittoria del Chievo per 2 a 0) smentiva, in verità, clamorosamente le aspettative degli scommettitori, che attribuivano tale esito all'intervento sui giocatori del Chievo di una società terza interessata (Reggina), anch'essa coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Assunte le testimonianze dei calciatori Ungari e Montepietra, tesserati per il Modena ed illustrata la tesi accusatoria, il Procuratore Federale concludeva dinanzi alla Commissione Disciplinare richiedendo, a titolo di sanzione, tre anni di inibizione per l'Amadei e il Tosi, cinque anni di squalifica per il Marasco, la retrocessione per il Modena e tre punti di penalizzazione per il Chievo. A tali richieste si associavano le società Empoli, Perugia e Avellino, partecipanti al dibattimento ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S..

Le difese dei deferiti affermavano l'inconsistenza delle prove addotte a sostegno delle contestazioni, sottolineando, tra l'altro, l'incoerenza e la contraddittorietà del deferimento che non aveva riguardato il presidente Campedelli, controparte necessaria in un ipotetico accordo illecito, e concludevano con la richiesta di proscioglimento degli incolpati.

Al termine del dibattimento, la Commissione deliberava la separazione della posizione procedimentale dei deferiti, disponendo la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le determinazioni consequenziali (Com. Uff. n. 30 del 25 agosto 2004). E questo perché, ad avviso della stessa Commissione Disciplinare, la valutazione di quanto in realtà accaduto, e l'individuazione delle connesse responsabilità, presupponevano necessariamente l'esaurimento degli accertamenti in corso da parte dell'organo inquirente, di cui aveva riferito nel corso del dibattimento lo stesso Procuratore Federale. Soltanto all'esito di tali accertamenti, affermava ancora l'Organo di prime cure, potevano eventualmente assumere rilievo significativo quelle circostanze che avevano costituito oggetto di contrastanti interpretazioni tra le parti e, segnatamente, poteva emergere la reale consistenza probatoria di alcuni episodi verificatisi sul terreno di giuoco, ovvero dell'azione giudiziaria promossa nell'immediatezza della gara.

Successivamente l'Ufficio Indagini, con nota del 3 settembre 2004, comunicava che allo stato, salvo l'invio di nuovi atti da parte della magistratura, non erano in corso ulteriori accertamenti di qualsivoglia genere inerenti alla partita di cui si discute, né risultava che la Procura avesse disposto ulteriori indagini circa la posizione della società Reggina.

Al termine del nuovo dibattimento, svoltosi il 23 febbraio 2005, l'Organo federale requirente ribadiva le proprie richieste sanzionatorie, salvo rimettersi alle decisioni di giustizia quanto al calciatore Marasco.

Si perveniva, pertanto, dato atto che all'interruzione dell'iter processuale disposta con il provvedimento in data 25 agosto 2004 non aveva fatto seguito l'acquisizione di ulteriori elementi probatori per una più esaustiva disamina dei fatti di causa, alla decisione contestata, e quindi al proscioglimento dei deferiti.

Con i reclami in trattazione si sono gravati avverso detta pronunzia la Procura Federale e la società A.C. Venezia s.r.l., in posizione di terzo interessato.

La società Modena e gli incolpati hanno controdedotto.

La società Venezia, preso atto anche degli esiti del procedimento arbitrale promosso dalla società Modena F.C. contro la F.I.G.C. ed in particolare del lodo emesso in data 31 maggio 2005 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, ha poi formalizzato, in data 7 aprile 2005, atto di rinuncia al reclamo, che risulta accettato dalle altre parti in causa.

Prendendo atto del venir meno dell'interesse a coltivare il reclamo, la Commissione di Appello, pertanto, ritiene di poter dichiarare lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con incameramento della relativa tassa.

Quanto all'articolato reclamo della Procura Federale, che ha ribadito dinanzi a questa Commissione le proprie richieste, formulando per il Marasco la richiesta di un ulteriore anno di squalifica, esso non può essere accolto.

Visti gli atti di causa, giuste e condivisibili si appalesano, infatti, le conclusioni formulate dalla Commissione Disciplinare in ordine alla circostanza che la tesi accusatoria non è suffragata da un quadro indiziario sufficientemente univoco ed è, in ogni caso, carente di riscontri, logici ed obiettivi, tali da escludere ogni ipotesi alternativa.

In verità gli indizi non mancano e sono piuttosto inquietanti. Ciò che manca è la loro univocità, come pure carenti risultano i necessari riscontri obiettivi e concordanti, che probabilmente si sperava emergessero in base a quegli ulteriori accertamenti istruttori che invece non hanno dato esito.

Indubbiamente i colloqui telefonici intercorsi tra il Marasco e l'Ambrosino contengono affermazioni particolarmente gravi, che non risultano, però, sufficientemente circostanziate, nel senso che non è possibile individuare con esattezza i protagonisti dei contatti illeciti *in fieri*, né lo specifico contenuto e i presupposti esatti di quanto eventualmente concordato.

Giustamente rileva la Commissione Disciplinare che non può escludersi che il Marasco abbia riferito all'Ambrosino non tanto circostanze apprese da fonte certa, quanto mere voci, alle quali dare credito non solo per i coerenti interessi di classifica ma soprattutto in ossequio alle aspettative di scommettere lucrosamente.

Gli altri colloqui telefonici intercettati, in cui vari interlocutori, tutti appartenenti all'ormai ben noto gruppo di scommettitori, sembrano fare cenno, nei giorni immediatamente antecedenti alla gara, ad un accordo intervenuto tra il Chievo ed il Modena in modo da garantire a quest'ultimo un risultato positivo, non possono parimenti detenere portata probatoria decisiva, trattandosi di notizie percepite *de relato* in un ambito, come quello degli scommettitori, dove illusioni e voci riferite tendono ad assumere naturalmente l'improprio rango di fonti attendibili di notizie riservate.

Anche il credito vantato dal presidente del Modena nei confronti del suo omologo del Chievo, teoricamente interpretabile come potenziale strumento di pressione per indurre il secondo ad accedere ad un accordo illecito, costituisce elemento pure esso inquietante nella sua sintomaticità di un convincimento maturato nel coacervo degli scommettitori, ma privo dei necessari riscontri obiettivi per suffragare la tesi accusatoria dell'accordo illecito.

Il comportamento in campo ai danni del Pellissier non può, inoltre, assurgere ad autonoma rilevanza indiziante.

In definitiva, non potendosi in alcun modo accedere alla tesi dell'Organo requirente, secondo cui deve escludersi, in modo assoluto, la necessità di riscontri obiettivi esterni a conforto degli indizi avanzati, avendo inoltre la Commissione appurato la mancanza di univocità del contenuto del materiale probatorio assunto (carenza non superabile mediante una valutazione globale e sistematica dello stesso, né mediante generiche considerazioni soggettive inerenti alla personalità del principale incolpato di tutta la vicenda), non

sussistono elementi per sovvertire il proscioglimento degli incolpati, disposto in primo grado, né pertanto i presupposti per aggravare di responsabilità diretta, oggettiva ovvero, come nel caso del Chievo, presunta, le società coinvolte.

Per i sopraindicati motivi, meritando conferma la decisione impugnata, assunta in mancanza di ulteriori accertamenti dopo l'originario stralcio, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale; dichiara improcedibile, per rinuncia, l'appello proposto dall'A.C. Venezia disponendo l'incameramento della tassa reclamo.

